





TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO

Protocollo speciale per la trattazione delle udienze relative alle procedure concorsuali e di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto

(ex art. 83, comma 7°, lettera h e lettera f D.L. 18/2020)

Visto il Protocollo siglato dal Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino per la trattazione delle udienze civili mediante scambio di note scritte e mediante collegamenti da remoto (ex art. 83, comma 7°, lettera h e lettera f d.l. n. 18/2020) (in seguito, "il Protocollo");

Visto il paragrafo 1.4 del Protocollo sopra citato, in base al quale "le indicazioni del Protocollo si riferiscono alle cause trattate con il rito ordinario, il rito del lavoro, il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. e il rito cautelare uniforme. Esse forniscono inoltre una cornice di riferimento per i procedimenti, di giurisdizione contenziosa o volontaria, disciplinati da norme speciali (p. es. quelli in materia di famiglia, procedure concorsuali, esecuzione, immigrazione), in relazione ai quali il Tribunale si riserva di concordare ulteriori "protocolli speciali", che rispetteranno comunque la struttura del presente Protocollo";

Tenuto conto delle peculiarità contenutistiche e rituali delle udienze previste nelle procedure concorsuali;

Rilevata la necessità che il presente Protocollo speciale venga condiviso, oltre che dall'Ordine degli Avvocati di Torino, anche dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino;

Richiamati, per quanto qui non specificato, i paragrafi 2 e seguenti del Protocollo generale, al quale questo Protocollo speciale integralmente si richiama nelle parti non specificamente riguardanti i soli procedimenti di cognizione ordinaria ma, comunque, applicandone i principi relativi al contraddittorio tra le parti ed al diritto di difesa;

Si determinano le seguenti modalità di trattazione delle udienze nell'ambito delle procedure concorsuali e di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante scambio e deposito telematico di note scritte (secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 7° lettera h D.L. 18/2020) e mediante collegamenti da remoto (previsti dalla lettera f della medesima norma).

1. Udienza mediante scambio di note scritte: ambito di applicazione

L'udienza mediante scambio di note scritte dovrà essere disposta, salva diversa valutazione del giudice, nei seguenti casi:

- i. procedimento di concordato preventivo, segnatamente ove si renda necessaria l'adozione di provvedimenti *ex* art.162, 173, 179 e 180 l.f.;
- ii. procedimento di omologa di accordo di ristrutturazione, ove sorga l'esigenza di avviare contraddittorio con l'imprenditore;
- iii. opposizioni di cui agli articoli 182 bis, 182 quinquies o 182 septies e 185 l.f.:
- iv. concordato fallimentare;
- v. procedimenti di opposizione allo stato passivo, laddove non sia necessaria l'istruttoria orale:
- vi. procedimento di cui all'art. 37 l.f. (revoca del Curatore)
- vii. procedimenti di cui all'art. 26 co. 1 e co. 2 l.f. (reclami contro gli atti del G.D.) e all'art. 36 l.f. (reclami contro gli atti del Curatore);
- viii. reclami ex art. 116, comma 4 l.f.;
- ix. procedimenti ex art. 143 l.f. (esdebitazione);
- x. udienze ex art. 10 e 12 bis l. n. 3/2012 (procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento);
- xi. reclami contro ordinanze rese nei procedimenti ex 1. n. 3/2012.

Sul punto, si evidenzia che il contraddittorio con l'ufficio del PM in relazione ai procedimenti di cui al superiore punto (i) potrà essere garantito con l'invio degli atti tramite pec o e-mail da parte della cancelleria alla segreteria del PM titolare del fascicolo.

2. Udienza mediante collegamenti da remoto: ambito di applicazione

Il giudice, <u>nei limiti dei paragrafi 3.1. e 3.2. del Protocollo¹</u>, che qui si intendono integralmente richiamati, potrà disporre la trattazione da remoto dell'udienza nei seguenti casi:

- i. Udienza verifiche di crediti tempestive e tardive;
- ii. Adunanza dei creditori nei concordati preventivi ex art. 175 l.f.;
- iii. Udienza ex art. 163 bis l.f. nelle procedure di concordato preventivo.

Considerata l'insita difficoltà di gestione delle udienze di cui ai superiori punti (i) e (ii), in ragione del potenzialmente rilevante numero di parti coinvolte, tali udienze verranno trattate entro il 30/6/2020 esclusivamente in presenza di comprovate ragioni d'urgenza, che il Curatore o il Commissario prospetteranno mediante apposita istanza, da depositare esclusivamente in via telematica. In assenza di tale istanza, l'udienza verrà rinviata a data successiva al 30/6/2020.

Nel caso in cui le udienze di cui ai punti (i) e (ii) debbano essere trattate mediante collegamento da remoto, qualora le parti intendano partecipare, dovranno procedere ad una "prenotazione" presso il Curatore o Commissario entro il giorno prima dell'udienza, comunicando la volontà di partecipare all'udienza e trasmettendo la documentazione necessaria all'identificazione personale, nonché l'eventuale delega o mandato speciale. In tal caso il Giudice invierà il link per la partecipazione all'udienza a coloro che ne hanno fatto richiesta, solo previa comunicazione dei nominativi da parte del Curatore o Commissario.

3. Udienza mediante trattazione mista

In ragione delle loro peculiarità procedurali, le seguenti udienze verranno trattate secondo una modalità mista, come di seguito specificato:

i. Udienze prefallimentari

1"3.1. E' possibile adottare questa modalità di trattazione per le "udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti". La valutazione sul fatto che l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori va fatta in concreto ed è rimessa al giudice.

^{3.2.} Il Tribunale, considerato che l'efficiente trattazione delle udienze da remoto richiede adeguata formazione dei soggetti coinvolti e disponibilità di assistenza tecnica, darà corso a sperimentazioni di questa modalità di trattazione e a una sua progressiva introduzione in misura proporzionata alle competenze acquisite da magistrati e avvocati e alla disponibilità di assistenza tecnica".

- a. nel decreto di fissazione dell'udienza si assegnerà al debitore intimato il termine fino alle ore 11:00 del terzo giorno antecedente al giorno dell'udienza per il deposito di "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni", invitandolo a riportarsi ove possibile ad uno specifico atto difensivo già ritualmente depositato, con l'avviso che il mancato deposito di note scritte nel termine assegnato sarà valutato come mancata comparizione in udienza²;
- b. qualora il debitore intimato intenda avvalersi del diritto di essere sentito personalmente dal Giudice, egli, entro le ore 11 del terzo giorno antecedente al giorno dell'udienza, dovrà inviare via PEC, e-mail ordinaria o fax alla cancelleria fallimentare un'apposita istanza, la quale verrà inserita nel fascicolo telematico; a fronte di tale istanza da parte dell'intimato, il Giudice rinvierà ad altra data l'udienza prefallimentare che si svolgerà mediante collegamento da remoto nelle forme di cui all'art. 83, comma 7, lett. f, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'avviso che il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa verifica del regolare funzionamento del collegamento da remoto³;
- c. nel caso in cui il debitore sia privo di difensore e non abbia possibilità di accedere a internet, l'udienza si terrà mediante comparizione personale in un'aula d'udienza, nella quale dovranno essere rispettate le misure di distanziamento prescritte dal Capo dell'Ufficio;

ii. Udienze di rendiconto ex art. 116 l.f.

Il Curatore dovrà specificatamente inserire nella comunicazione ex art. 116, 3° comma, l.f. l'avviso che l'udienza verrà tenuta secondo le seguenti modalità:

- a. nel termine previsto dall'art. 116 comma 3 l.f. per il deposito di osservazioni al conto di gestione, i creditori o il fallito che intendano partecipare all'udienza dovranno farne richiesta via PEC al Curatore, con apposita istanza o nello stesso atto contenente le eventuali osservazioni;
- b. il Curatore, entro le ore 11:00 del terzo giorno antecedente al giorno dell'udienza, dovrà in ogni caso depositare nel fascicolo telematico una nota contenente

² cfr. Paragrafo 7.2 del Protocollo.

³ cfr. Paragrafo 11.2 del Protocollo.

- 1. la prova delle comunicazioni ai creditori ed al fallito del decreto di fissazione dell'udienza, contenente l'avviso di cui al punto a);
- 2. le eventuali osservazioni pervenute e le sue controdeduzioni sul punto;
- 3. le eventuali richieste di partecipazione all'udienza pervenute;
- c. nel caso in cui non siano state inviate richieste di partecipazione all'udienza di rendiconto, il G.D. provvederà con decreto fuori udienza ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. H) D.L. n. 18/2020;
- d. nel caso in cui siano pervenute richieste di partecipazione all'udienza, il G.D. provvederà con decreto fuori udienza a fissare udienza secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. F), mandando al Curatore di comunicare le modalità tecniche di collegamento a tutti i creditori ed al fallito;
- e. nell'ipotesi in cui la parte che ha chiesto di partecipare all'udienza non partecipi alla stessa, si considererà come non comparsa, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa verifica del regolare funzionamento del collegamento da remoto⁴.

Torino 10 aprile 2020

massimo terzi

Il Presidente del Tribunale

Two rall

(dott. Massimo Terzi)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

(avv. Simona Grabbi)

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

-

⁴ cfr. Paragrafo 11.2 del Protocollo.

(dott. Luca Asvisio)